D'AUTORIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE NEI PORTI DI NAPOLI, SALERNO, CASTELLAMARE DI STABIA, GALLIPOLI, VIAREGGIO E LICATA

Art. 5

Nei bilanci attivi delle Finanze, a cominciare dal 1868, saranno inscritte le quote di concorso dovute, secondo la Legge, dalle Provincie e Comuni interessati alla sistemazione dei porti di Napoli, di Salerno e di Castellamare, ed alla costruzione dello sbarcatoio di Licata.

Versione in vigore dal 14 luglio 1868, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	D'autorizzazione di alcune opere nei porti di Napoli, Salerno, Castellamare di Stabia, Gallipoli, Viareggio e Licata
Estremi	Legge 8 giugno 1868, n. 4430
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/d-autorizzazione-di-alcune-opere-nei-porti-di-napoli-salerno/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it